



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente norme relative al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto legge 22 febbraio 1937, n. 220, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento della Regia Accademia aeronautica;
- VISTA** la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva, in particolare l'articolo 34;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;
- VISTA** la legge 19 marzo 1980, n. 79, concernente modifica delle disposizioni che prevedono la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica;
- VISTA** la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- VISTA** la legge 4 aprile 1985, n. 123, recante nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, specifici limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;

- VISTO** il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 11 novembre 1994, concernente approvazione del regolamento interno dell'Accademia aeronautica e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universitarie per i corsi ordinari dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti e ruolo servizi, svolti presso l'Accademia aeronautica;
- VISTO** il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universitarie per i corsi ordinari del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, svolti presso l'Accademia aeronautica;
- VISTO** il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del ruolo naviganti e del ruolo servizi presso l'Accademia aeronautica;
- VISTO** il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri presso l'Accademia aeronautica;
- VISTO** il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza, come modificata dalla legge 2 agosto 2007, n. 130;
- VISTO** il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia militare e per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonché tipologia e modalità di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2 del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
- VISTO** il decreto interministeriale 30 marzo 1999 e successive modificazioni, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale, emanato in applicazione all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
- VISTA** la legge 28 febbraio 2000, n. 42, concernente disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari;
- VISTO** il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare con annesso

elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità, il quale prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere chiesti specifici requisiti psicofisici;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente il riordino dell'Arma dei carabinieri;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, emanato in applicazione dell'articolo 5, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente i titoli di studio e gli ulteriori requisiti chiesti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia e per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito, nonché la composizione delle commissioni esaminatrici e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 12 aprile 2001, concernente la determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza;

VISTO il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale - a norma dell'articolo 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331 - in particolare l'articolo 20, comma 3, il quale prevede che ciascuna Forza armata possa indire concorsi per l'ammissione alle Accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30% dei posti disponibili;

VISTO il decreto ministeriale 18 ottobre 2001, concernente approvazione del regolamento per l'Accademia militare e la Scuola di applicazione e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modificazioni, concernente elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneità;

VISTA la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;

VISTA la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007;

VISTO il decreto ministeriale 10 maggio 2006, n. 232, concernente il regolamento recante le norme di organizzazione dell'Accademia navale;

VISTO il decreto ministeriale 25 gennaio 2007, così come modificato con il decreto ministeriale 26 maggio 2008, concernente, tra l'altro, titoli di studio e ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia aeronautica, nonché tipologia e modalità di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2 del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

VISTO il decreto ministeriale 23 febbraio 2007, n. 53, recante le modalità di attribuzione all'Accademia aeronautica delle funzioni relative alla formazione degli allievi che aspirano alla nomina ad ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Aeronautica militare;

- VISTO** il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanità militare, con il quale è stata emanata la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale della sanità militare, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego, tra gli altri, del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da deficit di G6PD;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare,

DECRETA

PARTE I

DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Concorsi nelle Accademie delle Forze armate

1. Per ogni anno accademico potranno essere indetti, con specifici bandi, i seguenti concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie militare, navale ed aeronautica, per la formazione di base degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri:
 - a) Esercito:
 - 1) concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare;
 - 2) concorso interno, per esami, per l'ammissione di allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare;
 - b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale;
 - c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica;
 - d) Carabinieri: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
2. Nei bandi potranno essere previste riserve di posti a favore degli allievi delle Scuole militari ed, eventualmente, di altre categorie di concorrenti.
3. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facoltà di non emanare, revocare o annullare il presente e i predetti bandi di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza dei corsi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale.

Articolo 2

Requisiti generali di partecipazione

1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 potranno partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi, fatte salve eventuali eccezioni che saranno indicate negli

specifici bandi di concorso. Per la partecipazione ai predetti concorsi, i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti generali:

- a) avere un'età non inferiore ai diciassette anni e non superiore ai ventidue anni alla data indicata negli specifici bandi di concorso. I marescialli ed i brigadieri dell'Arma dei carabinieri, partecipanti al concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) non dovranno aver superato il ventottesimo anno di età alla data indicata nello specifico bando di concorso. Il limite massimo di età è elevato, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni contenute negli specifici bandi di concorso, di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate. Tale elevazione del limite di età non troverà applicazione per i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, il cui numero verrà indicato nello specifico bando di concorso, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c). Detta elevazione, inoltre, non si applicherà ai marescialli ed ai brigadieri dell'Arma dei carabinieri, partecipanti al concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d);
 - b) essere cittadini italiani;
 - c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico indicato negli specifici bandi di concorso un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto è subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati;
 - d) godere dei diritti civili e politici;
 - e) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà, o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nella Forza armata prescelta/Arma dei carabinieri;
 - f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
 - g) non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 (solo se di sesso maschile) salvo quanto previsto dalla legge 2 agosto 2007, n.130, recante modifiche alla normativa precedente sull'obiezione di coscienza di cui alla suddetta legge n. 230/1998.
2. Per il solo concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e d), i concorrenti dovranno possedere anche i seguenti requisiti generali:
- a) essere in servizio nell'Esercito in qualità di Sergente in servizio permanente, allievo sergente, volontario in servizio permanente, volontario in ferma prefissata di quattro anni, volontario in ferma breve e volontario in ferma prefissata di un anno, questi ultimi con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, che sarà successivamente indicato negli specifici bandi di concorso;
 - b) non aver superato alla data indicata nello specifico bando di concorso il ventiduesimo anno di età. Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare

prestato fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni;

- c) non essere stati dimessi per motivi disciplinari o per insufficiente attitudine professionale o militare da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica.
3. Per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale, che verranno indicati nello specifico bando di concorso, dovranno non essere stati dimessi per insufficiente attitudine al pilotaggio.
4. Per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concorrenti dovranno:
 - a) non essere imputati per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza, né in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
 - b) non essere stati dichiarati inidonei all'avanzamento o avervi rinunciato, negli ultimi cinque anni di servizio, se personale militare in servizio permanente.
5. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti che potranno essere indicati, per particolari categorie di personale, negli specifici bandi di concorso.
6. Per tutti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 l'ammissione ai corsi sarà subordinata al possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale prescritta dalla normativa in vigore, nonché per esercitare l'attività di volo in qualità di piloti militari, se concorrenti per il ruolo naviganti normale per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c). Le modalità di accertamento di detta idoneità, ferme restando le disposizioni di cui ai successivi articoli 5 e 6 del presente decreto, saranno più dettagliatamente indicate negli specifici bandi di concorso.
7. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi sarà inoltre subordinata all'accertamento, anche successivo all'ammissione ai singoli istituti di formazione, del possesso dei requisiti di moralità e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalità previste dalla vigente normativa.
8. Per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) l'ammissione al corso dei vincitori sarà subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione in Accademia militare, oltre che del possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, anche dell'astensione dei comportamenti di cui all'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa.
9. Tutti i requisiti di partecipazione, salvo quelli previsti dal precedente comma 1, lettere a) e c), dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, che sarà successivamente indicato negli specifici bandi di concorso. Inoltre, i requisiti medesimi, ad eccezione di quelli di cui al precedente comma 1, lettere a) e c) e, per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d), di quello previsto dal precedente comma 4, lettera b), dovranno essere mantenuti sino all'ammissione presso i singoli istituti di formazione e per tutta la durata del ciclo formativo.
10. Eccezion fatta per il concorso interno di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), l'ammissione dei concorrenti già alle armi sarà subordinata, nei casi previsti dalla normativa vigente, al nulla osta della Forza armata/Corpo armato di appartenenza, da acquisire d'ufficio.

Articolo 3

Svolgimento dei concorsi

1. Lo svolgimento del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) prevederà le seguenti fasi:
 - a) prova scritta di selezione culturale;
 - b) prove di efficienza fisica;
 - c) accertamenti psicofisici;
 - d) accertamenti attitudinali;
 - e) prova orale di matematica;
 - f) prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - g) tirocinio di durata di circa trenta giorni e comunque non superiore a sessanta giorni.
2. Lo svolgimento del concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) prevederà le seguenti fasi:
 - a) prova scritta di selezione culturale;
 - b) prove di efficienza fisica;
 - c) accertamenti psicofisici;
 - d) accertamenti attitudinali;
 - e) prova orale di matematica;
 - f) prova orale facoltativa di lingua straniera.
3. Lo svolgimento del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) prevederà le seguenti fasi:
 - a) prova scritta di preselezione;
 - b) prova scritta di composizione italiana;
 - c) accertamenti psicofisici;
 - d) accertamenti attitudinali;
 - e) prova orale di matematica;
 - f) prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - g) prove di efficienza fisica.
4. Lo svolgimento del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) prevederà le seguenti fasi:
 - a) prova scritta di preselezione;
 - b) prova scritta di composizione italiana;
 - c) accertamenti psicofisici;
 - d) tirocinio psicoattitudinale e comportamentale;
 - e) prova facoltativa di informatica;
 - f) prova orale di lingua inglese;
 - g) prova orale di matematica;
 - h) prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera.
5. Lo svolgimento del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) prevederà le seguenti fasi:
 - a) prova scritta di preselezione;
 - b) prove di efficienza fisica;

- c) accertamenti psicofisici;
 - d) prova scritta di composizione italiana;
 - e) accertamenti sanitari di controllo ed accertamenti attitudinali;
 - f) prova orale;
 - g) prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - h) tirocinio di durata di circa trenta giorni e comunque non superiore a sessanta giorni.
6. Alle fasi concorsuali di cui sopra i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso di validità.
7. L'Amministrazione militare non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al presente articolo.
8. Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno indicate negli specifici bandi di concorso.

Articolo 4

Commissioni

1. Per le prove e gli accertamenti del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) saranno nominate, con successivi decreti:
- a) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione culturale, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi;
 - b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
 - c) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
 - d) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
 - e) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
 - f) la commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio.
2. Per le prove e gli accertamenti del concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) saranno nominate, con successivi decreti:
- a) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione culturale, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi;
 - b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
 - c) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
 - d) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
 - e) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici.
3. Per le prove e gli accertamenti del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) saranno nominate, con successivi decreti:
- a) la commissione per la prova scritta di preselezione;
 - b) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
 - c) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
 - d) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
 - e) la commissione esaminatrice per la prova scritta di composizione italiana, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie finali;
 - f) la commissione per le prove di efficienza fisica.
4. Per le prove e gli accertamenti del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) saranno nominate, con successivi decreti:

- a) la commissione per la prova scritta di preselezione;
 - b) la commissione per la prova scritta di composizione italiana;
 - c) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
 - d) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
 - e) la commissione per il tirocinio psicoattitudinale e comportamentale, per la prova facoltativa di informatica, per la prova orale e per la formazione delle graduatorie generali di merito.
5. Per le prove e gli accertamenti del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) saranno nominate, con successivi decreti:
- a) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione italiana, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie;
 - b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
 - c) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
 - d) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali e per l'attribuzione del punteggio agli idonei al termine del tirocinio;
 - e) la commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio.

Articolo 5

Accertamenti psicofisici

1. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 i concorrenti saranno sottoposti, a cura delle competenti commissioni, ad accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneità psicofisica al servizio militare incondizionato in base alla normativa vigente per l'accesso all'Arma/Corpo prescelto.
2. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
 - a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile;
 - b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico accertato alle matassine colorate.
3. Per il concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), per i soli concorrenti collocati in congedo nel periodo successivo alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso e prima della data di presentazione per sostenere gli accertamenti psicofisici o sprovvisti di profilo sanitario, gli accertamenti psicofisici saranno volti al riconoscimento del possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato quali ufficiali dell'Esercito. I concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti:
 - a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile;
 - b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico accertato alle matassine colorate.

4. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
- a) dati somatici - statura: non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,95 se di sesso maschile; non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95 se di sesso femminile;
 - b) apparato visivo:
 - 1) corpo di stato maggiore: visus corretto 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare 1,75 diottrie per la miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovrà comunque superare 1,75 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico normale accertato con tavole di Ishihara;
 - 2) corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario militare marittimo, del commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato alle matassine colorate. L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, potrà essere eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento;
 - c) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 Decibel fino alla frequenza di 4000 Hertz ed una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hertz saranno valutati secondo quanto previsto dalle predette direttive tecniche della Direzione generale della sanità militare;
 - d) dentatura: dovrà essere in buone condizioni; sarà consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purché non associati a paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati.
5. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
- a) per i soli concorrenti per il ruolo naviganti normale:
 - 1) avere una distanza vertice-gluteo non superiore a cm. 98 e non inferiore a cm. 85 e una distanza gluteo-ginocchio non superiore a cm. 65 e non inferiore a cm. 56;
 - 2) avere una distanza di presa funzionale non superiore a cm. 90 e non inferiore a cm. 74,5;
 - b) per i soli concorrenti di sesso maschile, avere una statura non inferiore a m. 1,65 e, qualora concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, non superiore a m. 1,90;
 - c) per i soli concorrenti di sesso femminile:
 - 1) avere una statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,90 se concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
 - 2) avere una statura non inferiore a m. 1,61 se concorrenti per i ruoli non naviganti.

6. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
 - a) statura non inferiore a:
 - 1) m. 1,70 per i concorrenti di sesso maschile;
 - 2) m. 1,65 per i concorrenti di sesso femminile;
 - b) apparato visivo: acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilità oculare normali, senso cromatico normale alle matassine colorate. Tra gli interventi di chirurgia refrattiva è ammessa esclusivamente la tecnica PRK.
7. Per tutti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 i concorrenti affetti da deficit di G6PD dovranno produrre certificato, in originale o in copia conforme, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di deficit G6PD ed eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione ed avrà una validità semestrale. Dovrà, altresì, essere conforme allo schema che verrà successivamente allegato agli specifici bandi di concorso. La mancata presentazione di detta documentazione determinerà la mancata ammissione del concorrente agli accertamenti psicofisici. I concorrenti affetti da deficit di G6PD, che saranno giudicati idonei agli accertamenti psicofisici, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione in conformità allo schema che verrà successivamente allegato agli specifici bandi di concorso.
8. Per i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) saranno giudicati idonei agli accertamenti psicofisici i concorrenti in possesso degli specifici requisiti di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 2 e 3 ed ai quali sia stato attribuito, secondo i criteri che verranno indicati nello specifico bando di concorso, coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS); apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); apparato visivo (VS); apparato uditivo (AU).
9. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti citati al comma 4 del presente articolo cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 2; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; per l'apparato visivo (VS) e l'apparato uditivo (AU) valgono gli specifici requisiti indicati al precedente comma 4 del presente articolo.
10. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) saranno giudicati idonei i concorrenti per il ruolo naviganti normali risultati affetti da imperfezioni ed infermità previste dalla vigente normativa in materia di idoneità ai servizi di navigazione aerea (decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modificazioni). Saranno, inoltre, giudicati idonei i concorrenti per il ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica, per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, per il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico e per il ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico ai quali sia stato attribuito un profilo sanitario inferiore al seguente profilo minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2;

apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2.

11. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti indicati al comma 6, cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2. Per i concorrenti in servizio nell'Arma dei carabinieri, ad eccezione degli allievi carabinieri, la verifica dell'idoneità sarà volta ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto.
12. Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno indicate negli specifici bandi di concorso.

Articolo 6

Accertamenti attitudinali

1. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 i concorrenti verranno sottoposti, a cura delle commissioni competenti, ad accertamenti attitudinali finalizzati a valutarne le qualità attitudinali ed a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nelle Forze armate ovvero nell'Arma dei carabinieri. Tali accertamenti saranno svolti secondo i criteri e le modalità che verranno indicati negli specifici bandi di concorso.

Articolo 7

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2, nonché degli eventuali ulteriori requisiti indicati negli specifici bandi di concorso, gli enti delegati dalla Direzione generale per il personale militare provvederanno a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai concorrenti risultati vincitori dei concorsi nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai medesimi.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale verrà acquisito d'ufficio. Per i concorrenti che abbiano beneficiato dell'elevazione del limite massimo di età per il servizio militare prestato previsto dal precedente articolo 2, comma 1, lettera a) e comma 2 lettera b), fatte salve ulteriori disposizioni contenute negli specifici bandi di concorso, l'estratto matricolare ovvero la dichiarazione del reparto/ente di appartenenza dal quale risulti la durata del servizio militare prestato, nonché il nulla osta per l'arruolamento nella Forza armata prescelta/Arma dei carabinieri, per gli iscritti nelle liste della leva di mare e di terra e per coloro che siano in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato verranno acquisiti d'ufficio.
4. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta dell'istituto di formazione, dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
 - a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 - b) la mancata iscrizione per l'anno accademico indicato negli specifici bandi di concorso presso le università.

I concorrenti che siano ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà parentale o, in mancanza di essi, dal tutore.

5. I vincitori del concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), all'atto dell'ammissione in Accademia, saranno sottoposti a visita al fine di verificare il mantenimento dell'idoneità al servizio militare. Gli allievi di sesso femminile, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza.

Articolo 8

Spese di viaggio e licenza straordinaria per esami

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove che saranno previste negli specifici bandi di concorso saranno a carico dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Amministrazione della difesa per i candidati che risultassero sprovvisti di mezzi per i viaggi.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti che saranno previsti negli specifici bandi di concorso, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per la prova scritta d'italiano. Qualora il concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
3. Solo per il concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), i concorrenti in servizio fruiranno del certificato di viaggio limitatamente al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno le prove di cui al precedente articolo 3, comma 2 e per il rientro in sede. Inoltre, per i concorrenti in servizio, nella licenza straordinaria per esami militari di cui al precedente comma 2 non dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti che saranno previsti dallo specifico bando di concorso, né quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio.
4. Per i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) i concorrenti fruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione della difesa, durante le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici, gli accertamenti attitudinali e la prova orale, nonché durante il tirocinio per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1). Gli stessi dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma ed indossare l'uniforme se militari in servizio.
5. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti psicofisici ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio dovranno indossare l'uniforme, fatta eccezione per il giorno di presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psicofisici. Gli stessi fruiranno del pranzo a carico dell'Amministrazione della difesa.

Articolo 9

Vincoli di servizio

1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, saranno ammessi ai corsi presso le Accademie di Forza armata acquisiranno la qualifica di allievi e dovranno contrarre una ferma volontaria di anni tre ed assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come militari di truppa ovvero come carabinieri. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'istituto.
2. I concorrenti vincitori, all'atto dell'ammissione ai corsi, qualunque sia la loro provenienza, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti sull'obbligo di rimanere in servizio per il periodo previsto dalla normativa vigente, in relazione al proprio corso di studi. Tale obbligo dovrà essere assunto all'atto dell'ammissione al terzo anno di corso.

Articolo 10

Disposizioni per i militari

1. All'atto dell'ammissione ai corsi i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare ai sensi:
 - a) degli articoli 70 e 71 della legge 10 aprile 1954, n. 113, se ufficiali;
 - b) dell'articolo 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599, se sottufficiali;
 - c) dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, se volontari in servizio permanente;
 - d) dell'articolo 39, comma 15 bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, se volontari in ferma/rafferma ovvero dell'articolo 39, comma 15 bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 se carabinieri in ferma volontaria, volontari in ferma/rafferma o graduati di truppa.
2. Negli specifici bandi di concorso saranno contenute in merito ulteriori disposizioni di dettaglio.

Articolo 11

Trattamento economico degli allievi

1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonché la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente sono a carico dell'Amministrazione della difesa, fatte salve ulteriori disposizioni specifiche.
2. Agli allievi provenienti, senza soluzione di continuità, dal ruolo degli ufficiali di complemento, dai ruoli degli ufficiali in ferma prefissata, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei brigadieri, dagli appuntati e carabinieri, nonché dal ruolo dei sergenti ovvero dalla categoria dei volontari di truppa delle Forze armate/Arma dei carabinieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.
3. Agli allievi non provenienti dalle predette categorie di personale sono corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Articolo 12

Esclusioni

1. L'Amministrazione della difesa potrà, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dai concorsi qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle Accademie di Forza armata, nonché escludere i medesimi dalla frequenza dei corsi regolari, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato durante i corsi stessi.

Articolo 13

Nomine

1. Per i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), gli allievi giudicati idonei al termine dei primi due anni dei corsi delle Armi varie, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di amministrazione e di commissariato saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, dell'Arma o del Corpo di appartenenza, sempreché assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci o undici anni, a seconda che siano tenuti a frequentare corsi di studi universitari di durata quinquennale o sessennale. Gli allievi nominati Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale delle Armi varie saranno con successiva determinazione assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.
2. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), al termine del secondo anno del corso normale gli allievi idonei conseguiranno la qualifica di Aspirante guardiamarina e, superato il terzo anno, saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente con decorrenza, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di Aspirante guardiamarina.
3. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), al termine del secondo anno di corso agli allievi idonei sarà conferita la qualifica di aspirante ufficiale e, al superamento del terzo anno, la nomina a Sottotenente in servizio permanente. La nomina a Sottotenente in servizio permanente decorrerà, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di Aspirante ufficiale.
4. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d), gli allievi giudicati idonei al termine del corso saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, sempreché contraggano una ferma di nove anni, che assorbe quella precedentemente contratta, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.

Articolo 14

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso gli enti delegati dalla Direzione generale per il personale militare per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati sarà obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato godrà dei diritti di cui all'articolo 7 del predetto decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o

cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento sarà indicato negli specifici bandi di concorso.

Articolo 15

Rinvio alle disposizioni specifiche

1. Per quanto concerne il numero dei posti a concorso, le domande di partecipazione, lo svolgimento dei singoli concorsi, le modalità ed i calendari delle prove e degli accertamenti previsti, la composizione delle commissioni e le modalità di formazione delle graduatorie di merito, nonché disposizioni di dettaglio, si fa rinvio alla parte II del presente decreto.

PARTE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL CONCORSO PER L'AMMISSIONE DI ALLIEVI AL PRIMO ANNO DELL'ACCADEMIA MILITARE PER LA FORMAZIONE DI BASE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Articolo 16

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di 50 (cinquanta) allievi al primo anno del 192° corso dell'Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri per l'anno accademico 2010-2011, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).
2. Il corso, che si svolgerà presso l'Accademia militare, avrà inizio dal giorno in cui sarà resa pubblica la graduatoria di ammissione ed avrà la durata di due anni accademici, al termine dei quali gli allievi giudicati idonei conseguiranno la nomina a Sottotenente in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.
3. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli allievi saranno tenuti a seguire corsi universitari, ad indirizzo giuridico-amministrativo, presso l'Accademia militare di Modena e presso la Scuola ufficiali carabinieri di Roma, per il conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza.
4. Per quanto indicato nel precedente comma 3:
 - a) i concorrenti già in possesso della laurea in giurisprudenza non potranno essere ammessi alla frequenza del corso;
 - b) i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia avessero già sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere.
5. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 1, comma 3, il numero dei posti potrà subire modificazioni fino alla data di approvazione della graduatoria finale di merito, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla consistenza del ruolo normale degli ufficiali.

Articolo 17

Riserve di posti

1. Dei 50 (cinquanta) posti messi a concorso, 1 (uno) è riservato ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'articolo 4 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. Inoltre 15 (quindici) posti sono riservati ai frequentatori delle Scuole militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sempreché conseguano al termine dell'anno scolastico 2009-2010 il diploma di maturità classica o scientifica e riportino giudizio di idoneità in attitudine militare presso dette Scuole.

2. I posti riservati non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservati idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Articolo 18

Requisiti specifici di partecipazione

1. Al concorso di cui al precedente articolo 16 possono partecipare coloro che
 - a) abbiano compiuto al 31 dicembre 2010 il diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il ventiduesimo anno di età alla data del 31 ottobre 2010, cioè siano nati nel periodo dal 31 ottobre 1988 al 31 dicembre 1993, estremi compresi. I marescialli ed i brigadieri dell'Arma dei carabinieri non dovranno aver superato il ventottesimo anno di età alla data del 31 ottobre 2010. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni, relative all'elevazione del limite di età, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a);
 - b) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2009-2010 il titolo di studio di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera c).
2. I concorrenti dovranno altresì possedere tutti i requisiti generali di partecipazione di cui al precedente articolo 2, commi 1, 4, 6, 7 e 8.

Articolo 19

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il 30 gennaio 2010 seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento provvederà a raccogliere tutte le domande, a stamparle e a farle sottoscrivere ai concorrenti all'atto della loro presentazione alla prova scritta di preselezione o a quella scritta di composizione italiana, qualora la preselezione non abbia luogo, per la conferma dell'avvenuto inoltro. La domanda presentata on-line non potrà essere modificata all'atto della sottoscrizione e non dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Solo in caso di un'eventuale avaria del sistema automatizzato o di indisponibilità di un collegamento ad internet la domanda potrà essere redatta sull'apposito modulo (fac-simile in allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto), disponibile anche sul sito www.carabinieri.it, firmata per esteso dal concorrente e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero della difesa presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, entro il 30 gennaio 2010. La mancanza di sottoscrizione comporterà la mancata ammissione al concorso. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sia minorenni dovrà far vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore. I concorrenti residenti all'estero potranno compilare la domanda anche su modello non conforme, purché contenente gli stessi dati di cui all'allegato A al presente decreto, ed inoltrarla, per il tramite delle Autorità diplomatiche o consolari, entro il medesimo termine.

3. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, dovrà dichiarare:
- a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) ed il codice fiscale;
 - b) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova facoltativa (una sola a scelta fra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca). I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo, che intendono sostenere detta prova potranno scegliere solo fra la francese, l'inglese e la spagnola;
 - c) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica. Il concorrente che, successivamente alla presentazione della domanda, verrà incorporato in un reparto/ente militare sarà tenuto a comunicare subito, a mezzo telegramma, al Ministero della difesa presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso- viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, il reparto/ente presso il quale presta servizio ed il relativo indirizzo. Dovrà essere segnalata, altresì, a mezzo telegramma o fax (06/33566906) o e-mail (cgcnsrconcuff@carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento ogni variazione del recapito indicato. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
 - d) il titolo di studio posseduto o che potrà conseguire al termine dell'anno scolastico 2009-2010. Il concorrente che, all'atto della presentazione della domanda, non abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verrà ammesso con riserva al concorso ed avrà l'obbligo di comunicarne, a mezzo telegramma, al Ministero della difesa presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, l'avvenuto conseguimento con il relativo voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinerà l'esclusione dal concorso. Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentare l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per la partecipazione al concorso;
 - e) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in servizio dovrà indicare la data di inizio del servizio, il proprio grado e l'indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda di cui alla precedente lettera c), che potrebbe non coincidere con quello del Comando di appartenenza. In tal caso l'interessato dovrà comunque tenerne informato detto Comando. Qualora già collocato in congedo, invece, dovrà indicare le date di inizio e di fine del servizio, nonché il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo. Se concorrente di sesso maschile, dovrà indicare anche:
 - 1) la posizione nei confronti degli obblighi di leva (solo in caso di doppia cittadinanza), il Centro documentale (ex distretto militare) dell'Esercito o il Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o la Direzione territoriale dell'Aeronautica di ascrizione, precisando l'esito della visita di leva, se effettuata, ed il profilo sanitario che risulta dal documento allegato al foglio di congedo illimitato provvisorio rilasciato al termine della visita medesima;
 - 2) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero ammesso a prestare servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, salvo quanto previsto dalla legge 2 agosto 2007, n. 130, apportante modifiche alla normativa precedente sull'obiezione di

coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;

- f) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
- g) il proprio stato civile;
- h) la residenza ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Se cittadino italiano residente all'estero, anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio;
- i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
- l) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali e/o procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovrà indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato. Dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Ministero della difesa presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra. La dichiarazione resa nella domanda dovrà comunque essere reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'inizio del tirocinio;
- m) l'eventuale idoneità conseguita al termine del tirocinio di precedente concorso per l'ammissione al corso presso l'Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
- n) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487: il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione militare di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Il concorrente che dichiara, inoltre, il possesso del titolo di preferenza concernente il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa dovrà allegare alla domanda una dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio prestato. La mancata presentazione nei termini e con le modalità predette di tale dichiarazione non consentirà all'interessato di beneficiare del relativo titolo di preferenza;
- o) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
- p) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 20

Fasi del concorso

1. Il concorso di cui al precedente articolo 16, comma 1 prevede le fasi concorsuali indicate nell'articolo 3, comma 5 del presente decreto.

Articolo 21

Prova scritta di preselezione

1. Qualora la prova scritta di preselezione abbia luogo, i concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso saranno sottoposti, ad eccezione di quelli di cui al successivo periodo, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, alla prova scritta di preselezione di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Sono esonerati dal sostenere la prova scritta di preselezione i concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio in precedenti procedure di concorsi per esami per l'accesso ai corsi dell'Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, ma non ammessi per essersi classificati in eccedenza ai posti disponibili.
2. La prova scritta di preselezione, qualora la medesima abbia luogo, verrà svolta a partire dal 16 febbraio 2010. Il calendario e la sede della prova - o l'informazione della mancata effettuazione della stessa - saranno resi noti, a partire dal 7 febbraio 2010, con avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. Detto avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
3. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, presso la sede della prova scritta di preselezione, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della stessa, muniti della ricevuta attestante la presentazione on-line della domanda di partecipazione o della ricevuta della raccomandata con cui hanno spedito la stessa, nonché di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni contenute nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse e, in quanto applicabili, quelle dell'articolo 13, commi 1, 3, 4 e 5 e dell'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. In base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti nella prova scritta di preselezione verrà formata una graduatoria al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive. I primi 2300 (duemilatrecento) concorrenti compresi nella suddetta graduatoria e quelli che abbiano eventualmente riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi al duemilatrecentesimo posto, saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica di cui al successivo articolo 22.
7. L'esito della prova scritta di preselezione, la sede, il calendario e le modalità di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, e, qualora idonei, gli accertamenti psicofisici, saranno resi disponibili, a partire dalla data che sarà indicata nell'avviso di cui al precedente comma 2, nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il

Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.

Articolo 22

Prove di efficienza fisica

1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo, verosimilmente, a partire dal 1° marzo 2010, saranno svolte con le modalità definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse. I concorrenti convocati dovranno:
 - a) presentarsi indossando la tenuta ginnica (con giacca a vento al seguito);
 - b) produrre i documenti indicati nel successivo articolo 27, comma 1. La mancata presentazione del certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità e del test di gravidanza per i concorrenti di sesso femminile determinerà la mancata ammissione a sostenere le prove.
2. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalità indicate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà giudizio di inidoneità da parte della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 5, lettera b) e quindi l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi determinerà giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale secondo le modalità indicate nel citato allegato C al presente decreto, fino ad un massimo di punti 2 (due). Detto allegato contiene disposizioni circa le modalità di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di infortuni verificatisi prima dell'effettuazione degli esercizi.
4. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.

Articolo 23

Disposizioni specifiche per gli accertamenti psicofisici

1. I concorrenti idonei al termine delle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 5, lettera c), ad accertamenti volti alla verifica del possesso dell'idoneità psicofisica al servizio permanente quali ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.
2. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione che per i candidati che non siano in possesso, alla data prevista per gli accertamenti di cui al presente articolo, dei certificati di cui al successivo articolo 27, comma 1 - tranne che per quelli previsti alle lettere a) e b) - in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi istanza di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. La

riconvocazione, che potrà essere disposta solo se compatibile con la data di formazione della graduatoria di ammissione alla prova orale, di cui al successivo articolo 26, commi 1 e 2, avverrà a mezzo e-mail (qualora sia stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.

3. L' idoneità psicofisica dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dalle direttive tecniche della Direzione generale della sanità militare del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, citate nelle premesse, e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, parimenti citato nelle premesse. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale, disporrà per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:

- a) cardiologico con E.C.G.;
- b) oculistico;
- c) odontoiatrico;
- d) otorinolaringoiatrico;
- e) psichiatrico;
- f) ortopedico;
- g) analisi completa delle urine, compresa la ricerca dei cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici;
- h) analisi del sangue concernente:
 - 1) emocromo completo;
 - 2) glicemia;
 - 3) azotemia;
 - 4) creatininemia;
 - 5) transaminasemia (ALT-AST);
 - 6) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 7) G6PD (metodo quantitativo).

I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti ad accertamento ginecologico. La commissione potrà comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico.

4. I concorrenti affetti da deficit di G6PD dovranno produrre il certificato di cui al precedente articolo 5, comma 7, che dovrà essere conforme all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto. La mancata presentazione di detto certificato determinerà la mancata ammissione del concorrente agli accertamenti psicofisici. I medesimi concorrenti affetti da deficit di G6PD, che siano stati giudicati idonei agli accertamenti psicofisici, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione in conformità all'allegato E che costituisce parte integrante del presente decreto.

5. Ai fini dell' idoneità agli accertamenti psicofisici la competente commissione verificherà per ciascun concorrente il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5, commi 6 e 11.

6. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

- a) idoneo con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente articolo 5, comma 11 e del punteggio calcolato secondo i criteri indicati nel successivo comma 8;
- b) inidoneo con l'indicazione del motivo.

7. Saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da:

- a) imperfezioni ed infermità che:
- 1) siano causa di inidoneità al servizio militare secondo la normativa vigente;
 - 2) comportino, per delineare il profilo sanitario di cui al precedente articolo 5, comma 11, l'attribuzione di un coefficiente uguale o superiore a 2 per l'apparato psichico e a 3 per tutti gli altri coefficienti;
- b) positività ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso la struttura ospedaliera militare o civile;
- c) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.

Costituiscono altresì motivo di inidoneità le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per sede, dimensioni o natura compromettano il decoro della persona e dell'uniforme stessa o siano deturpanti o indice di personalità abnorme.

8. Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuirà un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni coefficiente 2 di ciascuna delle altre caratteristiche somato-funzionali sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo stesso, ad eccezione del coefficiente psiche (PS), sarà attribuito un incremento di punti 0,1. Il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti psicofisici sarà, pertanto, di punti 0,8.
9. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo ed insuscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati idonei non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali.
10. In caso di positività del test di gravidanza di cui al successivo articolo 27, comma 1, lettera b), la commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del già citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e del punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.

Articolo 24

Prova scritta di composizione italiana

1. I concorrenti idonei al termine degli accertamenti psicofisici dovranno sostenere la prova scritta di cui al presente articolo. Contenuto e modalità di detta prova sono indicati nel già citato allegato B al presente decreto. A mente dell'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2 del citato decreto ministeriale n. 114/2000 - all'atto dello svolgimento della prova scritta di composizione italiana dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nei precedenti articoli 21, 22 e 23.
2. Detta prova scritta avrà luogo il 1° aprile 2010, con inizio non prima delle 0930. La sede ed eventuali modificazioni della data di svolgimento della prova saranno rese note, a partire dal 26 marzo 2010, con avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. Detto avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

3. I concorrenti ammessi alla prova scritta di composizione italiana, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno previsti, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero. Durante lo svolgimento della prova sarà consentita soltanto la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione dalla commissione esaminatrice. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, qualora applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni.
5. La prova scritta si intenderà superata se il concorrente avrà conseguito un punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sarà utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 26, 29 e 30. I candidati che non supereranno la prova saranno esclusi dal concorso.
6. L'esito della prova scritta, il calendario e le modalità di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere gli accertamenti sanitari di controllo e quelli attitudinali di cui al successivo articolo 25 saranno resi disponibili dal 17 maggio 2010 nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.

Articolo 25

Accertamenti sanitari di controllo ed accertamenti attitudinali

1. I concorrenti che supereranno la prova scritta di composizione italiana saranno sottoposti, presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, ad accertamenti sanitari di controllo ed attitudinali.
2. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni.
3. Gli accertamenti sanitari di controllo saranno eseguiti dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 5, lettera c) per la conferma del possesso dell'idoneità psicofisica già accertata con le modalità di cui al precedente articolo 23. Detti accertamenti saranno svolti con le modalità previste dalle direttive tecniche della Direzione generale della sanità militare del 5 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, emanate in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citati nelle premesse. La conferma dell'idoneità sanitaria verrà eseguita in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
4. I candidati inidonei al termine degli accertamenti sanitari di controllo saranno esclusi dal concorso.
5. I concorrenti idonei al termine dei citati accertamenti saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 5, lettera d) ad accertamenti attitudinali, per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse.

6. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o di inidoneità, senza attribuzione di punteggi incrementali. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto seduta stante, è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.

Articolo 26

Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera

1. I concorrenti idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 5, lettera a), in una graduatoria di ammissione alla prova orale.
2. Tale graduatoria sarà formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti psicofisici e nella prova scritta di composizione italiana.
3. Dei concorrenti idonei iscritti nella graduatoria saranno convocati alla prova orale i primi 250 (duecentocinquanta), di cui almeno 75 (settantacinque) allievi delle Scuole militari ed almeno 1 (uno) in possesso dell'attestato di bilinguismo.
4. I posti eventualmente non ricoperti nella citata graduatoria da concorrenti appartenenti alle categorie di riservatari nella misura prevista dal precedente comma 3 saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima.
5. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, a parità di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e l'articolo 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
6. La prova orale, che avrà luogo, verosimilmente, a partire dal 14 luglio 2010, verterà sulle materie di cui al programma riportato nel già citato allegato B al presente decreto. La sede, il calendario e le modalità di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere la prova orale ed eventualmente quella facoltativa di lingua straniera, saranno resi disponibili, a partire dal 28 giugno 2010, nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
7. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni.
8. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato un punteggio di almeno 18/30, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 29 e 30.
9. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sarà svolta con le modalità indicate nel già citato allegato B al presente decreto. I concorrenti che non intendessero sostenere più detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla. La prova orale facoltativa di lingua straniera si intenderà superata se il concorrente avrà riportato una votazione di almeno 18/30. Alla votazione conseguita corrisponderà il seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 29 e 30:
 - a) votazione da 0/30 a 17,999/30 = punti 0;
 - b) votazione da 18/30 a 20,999/30 = punti 0,25;
 - c) votazione da 21/30 a 23,999/30 = punti 0,50;

- d) votazione da 24/30 a 26,999/30 = punti 0,75;
- e) votazione da 27/30 a 30/30 = punti 1.

Articolo 27

Documenti

1. I concorrenti convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica, all'atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme:
 - a) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validità rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovrà avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2009 ovvero dovrà essere valido almeno fino al 31 ottobre 2010. La mancata presentazione di detto certificato non consentirà l'ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica;
 - b) referto attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato presso struttura sanitaria pubblica o privata accreditata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per la finalità indicata nel precedente articolo 23, comma 10;
 - c) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata, attestante la recente effettuazione, da non più di tre mesi, dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigenici sia anticorpali;
 - d) esame radiografico del torace in due proiezioni e relativo referto rilasciato da organi sanitari militari o da struttura pubblica o privata accreditata entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti psicofisici;
 - e) referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica o privata accreditata entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psicofisici (per i soli concorrenti di sesso femminile);
 - f) atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione presso il Centro per le prove di efficienza fisica). La mancata presentazione di detto documento determinerà l'esclusione del concorrente minorenne;
 - g) se privi del referto di cui alla precedente lettera d), dichiarazione di consenso all'effettuazione degli esami radiologici conforme all'allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto. I concorrenti minorenni alla data di presentazione presso il Centro per le prove di efficienza fisica, se privi del relativo referto di cui alla precedente lettera d), dovranno presentare la predetta dichiarazione di consenso, di cui al citato allegato G, sottoscritta da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà, o in mancanza di essi, dal tutore. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici;
 - h) certificato di cui al precedente articolo 23, comma 4, rilasciato dal proprio medico di fiducia e conforme al già citato allegato D al presente decreto, per i soli concorrenti affetti da deficit di G6PD;
 - i) referto, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;

- 1) se militari in servizio, specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti.
2. I concorrenti convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, per essere sottoposti agli accertamenti sanitari di controllo ed a quelli attitudinali, dovranno portare al seguito una fotografia recente, senza copricapo, formato tessera (4 x 5), recante sul retro, in forma autografa leggibile, l'indicazione del nome, cognome e della data di nascita, nonché produrre l'attestato di bilinguismo previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752, qualora ne abbiano dichiarato il possesso nella domanda di partecipazione ai fini della riserva di posti di cui al precedente articolo 17.
3. All'atto della presentazione all'Accademia militare per il tirocinio i concorrenti dovranno consegnare:
 - a) fotografia recente, senza copricapo, formato tessera (4 x 5), recante in basso a tergo, in forma autografa leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;
 - b) certificato, in carta semplice, di avvenuta vaccinazione antitetanica e antitifida, per coloro che vi siano eventualmente stati sottoposti (scheda o libretto sanitario per i concorrenti militari).Dovranno inoltre reiterare la dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la propria posizione giudiziaria di cui al precedente articolo 19, comma 3, lettera l).
4. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso presso l'Accademia militare, i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare ai sensi della normativa citata nel precedente articolo 10, comma 1. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in qualità di allievo al corso regolare presso l'Accademia militare. A tal fine, l'Accademia militare fornirà alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti già alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli allievi provenienti dagli ufficiali in ferma prefissata e dai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, dagli ufficiali in ferma prefissata, dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente delle altre Forze armate, qualora non conseguano la nomina a Sottotenente in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado e reinseriti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in Accademia sarà computato nell'anzianità di grado. Gli allievi provenienti dai volontari in ferma/rafferma in servizio, qualora non conseguano la predetta nomina, saranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti ai reparti/enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi periodi il tempo trascorso in qualità di allievo.
5. Gli allievi, ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti a frequentare, a richiesta del Comando dell'Accademia militare, dovranno sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e la mancata iscrizione presso le università per l'anno accademico 2010-2011. I concorrenti frequentatori delle Scuole militari dovranno inoltre dichiarare di aver concluso il corso di studi e di aver conseguito il titolo prescritto presso la Scuola militare di provenienza al termine dell'anno scolastico 2009-2010. I concorrenti che siano ancora minorenni all'atto della richiesta da parte dell'Accademia militare dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore.

Articolo 28

Composizione delle commissioni

1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui al precedente articolo 4, comma 5. Tutto il personale militare che sarà inserito nelle commissioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo apparterrà all'Arma dei carabinieri.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 4, comma 5, lettera a) sarà composta da:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Generale di brigata, presidente;
 - b) due ufficiali superiori, membri;
 - c) due docenti di materie letterarie, membri aggiunti per la prova scritta di composizione italiana;
 - d) quattro docenti o esperti, membri aggiunti per la prova orale, rispettivamente, di matematica, di storia, di geografia e di educazione civica;
 - e) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - f) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. Qualora il numero dei concorrenti effettivamente presentatisi a sostenere la prova scritta risulti superiore a 1.000 (mille), per ogni gruppo di almeno 500 (cinquecento) candidati dovrà essere nominata apposita sottocommissione, così composta:
 - a) l'ufficiale generale di cui al precedente comma 2, lettera a);
 - b) due ufficiali superiori, membri;
 - c) due docenti di materie letterarie, membri aggiunti;
 - d) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario aggiunto senza diritto di voto.
4. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 5, lettera b) sarà composta da:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente colonnello, presidente;
 - b) due ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

La commissione si avvarrà, durante l'espletamento delle prove, di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale medico.
5. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 5, lettera c) sarà composta dal seguente personale effettivo al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri:
 - a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente colonnello, presidente;
 - b) due ufficiali medici in servizio, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni.
6. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 5, lettera d) sarà composta dal seguente personale effettivo al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente colonnello, presidente;
 - b) un ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale, membro;
 - c) un ufficiale, psicologo, membro.

Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei membri svolgerà anche le funzioni di segretario. Detta commissione potrà avvalersi del contributo tecnico-specialistico di personale del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.

7. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 5, lettera e) sarà composta, in via prioritaria, dal seguente personale effettivo all'Accademia militare:
 - a) Comandante dell'Accademia militare, presidente;
 - b) Comandante del reggimento allievi, membro;
 - c) Comandante di battaglione, membro;
 - d) Comandante di compagnia, membro;
 - e) Comandante di plotone, membro e segretario.

In caso di incompatibilità a svolgere l'incarico ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, i predetti ufficiali saranno sostituiti da altri ufficiali idonei dell'Accademia militare.

Articolo 29

Tirocinio

1. I concorrenti idonei al termine della prova orale saranno iscritti, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 4, comma 5, lettera a), in una graduatoria di ammissione al tirocinio. Detta graduatoria sarà formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti psicofisici, nella prova scritta di composizione italiana, nella prova orale ed in quella orale facoltativa di lingua straniera.
2. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3, a parità di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e l'articolo 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
3. Dei concorrenti idonei iscritti in graduatoria saranno convocati al tirocinio (che si svolgerà presso l'Accademia militare) i primi 60 (sessanta), di cui almeno 18 (diciotto) allievi delle Scuole militari ed almeno 1 (uno) in possesso dell'attestato di bilinguismo. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari idonei nella misura prevista dal presente comma saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima.
4. La data e le modalità di presentazione dei concorrenti ammessi al tirocinio saranno rese disponibili, a partire dal 10 agosto 2010, nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
5. Successivamente, secondo l'ordine della graduatoria, laddove ritenuto necessario, potrà essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno - che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinunciatari nei primi sette giorni di frequenza.
6. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al corso, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine. Qualora ammessi alla frequenza del 192° corso dell'Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, dovranno essere nuovamente sottoposti a detto test e, in caso di positività, saranno rinviati d'ufficio ed ammessi al corso successivo,

subordinatamente alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari per l'ammissione, di cui al precedente articolo 2, comma 9.

7. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora, a seguito di sopravvenute imperfezioni ed infermità, dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, è facoltà dell'Accademia militare rinviare detti candidati al Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per l'accertamento dell'idoneità psicofisica alla frequenza del tirocinio.
8. I concorrenti ammessi al tirocinio lo frequenteranno:
 - a) in qualità di allievi carabinieri, se in congedo illimitato ad eccezione degli ufficiali in ferma prefissata e dei sottufficiali in congedo;
 - b) con il grado già rivestito, se ufficiali in ferma prefissata o sottufficiali già collocati in congedo. Per tali concorrenti si provvederà al richiamo in servizio dall'inizio del tirocinio;
 - c) con il grado rivestito, se militari in servizio. Essi saranno posti, a cura degli Enti di appartenenza, nella posizione di comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza.

Il personale in servizio permanente e quello in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri, gli ufficiali, i sottufficiali ed i volontari in servizio permanente ed in ferma breve delle altre Forze armate durante il tirocinio continueranno a percepire dagli enti di appartenenza gli assegni spettanti.

9. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio, nonché di un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione al corso regolare. Il tirocinio avrà una durata di circa trenta giorni, comunque non superiore a sessanta giorni, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attività militari e scolastiche.
10. Durante il tirocinio i frequentatori saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 5, lettera d), ad attività di osservazione, nonché ad ulteriori prove ed accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale, riferito alla perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi, al senso di responsabilità, all'emotività, alla capacità di concentrazione e ragionamento, alla capacità di adattamento alla vita militare in termini di motivazione, al senso della disciplina, alla capacità d'integrazione ed all'effettivo dispiegamento sul campo delle potenzialità riscontrate nel corso degli accertamenti attitudinali di cui al precedente articolo 25. L'attività di osservazione, le prove e gli accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale si svolgeranno, con le modalità definite con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, secondo un programma che sarà predisposto dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 5, lettera d) e trasmesso al Comando dell'Accademia militare.
11. Saranno esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i frequentatori che:
 - a) rinuncino alla prosecuzione del tirocinio;
 - b) maturino assenze prolungate, anche non continuative - tra le quali rientrano i ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, e private - che superino complessivamente la metà della durata del tirocinio medesimo;
 - c) non risultino in possesso, all'atto della valutazione da parte della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 5, lettera e), della prescritta idoneità sanitaria al servizio permanente quali ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
 - d) non abbiano sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti a consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio di cui al successivo comma 12.

Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i frequentatori del tirocinio per i quali venga accertato, presso una struttura sanitaria militare, l'eventuale positività agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

12. Il tirocinio si intenderà superato soltanto da parte dei concorrenti che al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 5, lettera e), la quale formulerà il giudizio nei riguardi di ciascun frequentatore, tenendo conto del rendimento globale fornito nelle seguenti aree, oggetto di valutazione:

- a) capacità e resistenza fisica;
- b) rilevamento comportamentale, riferito all'aspetto esteriore, alla correttezza formale e disinvoltura ed alla comunicazione verbale;
- c) rendimento nelle istruzioni pratiche;
- d) idoneità ad affrontare le attività scolastiche.

Nell'allegato H, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate le prove oggetto di valutazione e le modalità per l'attribuzione dei relativi voti.

13. I frequentatori nei cui confronti venga espresso il giudizio di inidoneità, che è definitivo, saranno esclusi dal concorso.

14. Per ciascuno dei concorrenti giudicati idonei dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 5, lettera e), la commissione di cui al precedente articolo 4, comma 5, lettera d) valuterà i risultati conseguiti, attribuendo un punteggio da 0 (zero) fino ad un massimo di 4 (quattro) punti, utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 30, comma 1, determinato esclusivamente sulla scorta:

- a) delle risultanze che emergeranno dall'insieme delle prove e degli accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale, riferito ai profili indicati nel precedente comma 10;
- b) dei voti riportati da ciascun concorrente nella valutazione, da parte della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 5, lettera e), delle quattro aree di cui al precedente comma 12 (capacità e resistenza fisica; rilevamento comportamentale, riferito all'aspetto esteriore, alla correttezza formale e disinvoltura ed alla comunicazione verbale; rendimento nelle istruzioni pratiche; idoneità ad affrontare le attività scolastiche).

15. Tutti gli ammessi alla frequenza del tirocinio dovranno contrarre all'atto della presentazione presso l'Accademia militare una ferma volontaria di due mesi quali allievi carabinieri, dalla quale saranno prosciolti qualora rinuncino successivamente al tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi al corso.

16. I concorrenti che siano ufficiali di complemento o sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data di presentazione presso l'Accademia militare per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione al corso in qualità di allievi. Essi saranno ricollocati in congedo qualora interrompano per rinuncia la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi all'Accademia militare.

17. I concorrenti che, all'atto della presentazione presso l'Accademia militare per la frequenza del tirocinio, siano già alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale ammissione all'Accademia militare, nella posizione di comandati o aggregati presso l'Accademia e saranno rinviati agli enti di provenienza qualora interrompano, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano, comunque, ammessi al corso.

18. I militari alle armi, il cui collocamento in congedo venga a cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia, ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.

Articolo 30

Graduatoria finale di ammissione al corso

1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 5, lettera a) nella graduatoria finale di ammissione al corso. Detta graduatoria sarà formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti psicofisici, nella prova scritta di composizione italiana, nella prova orale, nella prova orale facoltativa di lingua straniera e nel tirocinio. A parità di merito si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e l'articolo 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
2. La graduatoria generale di merito, formata dalla commissione esaminatrice e trasmessa dal Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, sarà approvata con decreto dirigenziale.
3. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del corso regolare, secondo l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti previste dal precedente articolo 17. Successivamente potrà essere ammesso al corso, secondo l'ordine della graduatoria stessa, un numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari, per qualsiasi motivo, durante i primi sette giorni di frequenza del corso stesso.
4. Qualora i posti riservati non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo 17, comma 2.

Articolo 31

Disposizioni specifiche per l'accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 18, le attività indicate al precedente articolo 7 saranno svolte dal Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.

Articolo 32

Disposizioni specifiche per il trattamento dei dati personali

1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 14, il responsabile del trattamento dei dati personali, ai fini del presente concorso, è il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2009

f.to (Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO)